



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Data 13-07-2020	Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI E STRUTTURA DI SERVIZIO DA DESTINARE AD EMERGENZA, AREA DI SOSTA, PRIMA ACCOGLIENZA E RIFUGIO IN CASO DI NECESSITA' E CALAMITA' (AREA DI PROTEZIONE CIVILE)
------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 19:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, pubblica, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ciaffaroni Domenico	P	BOCCI CRISTIANO	P
PETROCCHI MAURIZIO	P	RAVANESI REBECCA	A
ALESSANDRINI LEONARDO	P	DE SANTIS MATTEO	P
SACCHI GIOVANNI	P	BARCHETTI LUCA	A
PIGNOLONI KATTY	P	LUCIANI LUCA	A
SETTIMI GIAMPAOLO	P		

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 10, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, PARTECIPANO GLI ASSESSORI ESTERNI SENZA DIRITTO DI VOTO:

VIOLA ANGELO	P
MORI LUIGI	P

Assegnati n. 11	Presenti n. 8
In carica n. 11	Assenti n. 3

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il signor Ciaffaroni Domenico in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i signori:

ALESSANDRINI LEONARDO
SACCHI GIOVANNI
PIGNOLONI KATTY

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio n. 14 del 11/04/2013 è stato approvato lo schema di convenzione con la sig.ra Cesari Antonella per la realizzazione di aree libere da destinare a servizi di emergenza, prima accoglienza, e rifugio in caso di necessità e calamità da utilizzarsi ai fini turistici con destinazione area sosta camper – camping nei restanti periodi;

VISTA la D.C. n. 18 del 13/05/2013 con cui è stato approvato il progetto definitivo, in variante allo strumento urbanistico, dei lavori di “Realizzazione di spazi e struttura-servizi da destinare ad emergenze, area sosta, prima accoglienza, e rifugio in caso di necessità e calamità (Area Protezione Civile)”, in località Tenna;

CONSIDERATO CHE:

a) il progetto è stato approvato in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 26 della L.r. 05.08.1992 e successive modificazioni, e che con deliberazione del C.c. n. 34 in data 23.9.2013 si è pervenuti, una volta espletate le pubblicazioni e acquisite le autorizzazioni di rito, all'adozione definitiva del progetto suddetto in variante allo strumento urbanistico vigente;

b) a sua volta, la provincia di Fermo – Settore Viabilità, Infrastrutture - Urbanistica, con nota del 29.11.2013 – protocollo n. 43692, ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta provinciale n. 246 del 19.11.2013, con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla variante stessa, a sua volta recepita dal Comune con atto C.C. n. 43 in data 16.12.2013, dove sono stati fatti propri alcuni rilievi tecnici formulati;

DATO ATTO che con D.C. n. 4 del 07/02/2014 si è proceduto ad un adeguamento della convenzione attraverso delle modifiche formali al testo iniziale approvando il testo definitivo della stessa composta di n. 7 articoli;

VISTO che con D.C. n. 18 del 23/05/2014 si è provveduto ad approvare la variazione della convenzione in seguito al subentro della ditta C.I.M. di Ciaffoni e Cesari snc con sede a Montefortino (FM) in via Tenna n.3 , P.Iva 01296440447 e che è stato quindi stipulato tra le parti in data 31/07/2014 il relativo atto registrato al rep. N. 774.2014;

DATO ATTO che in data 23/07/2018 è stato rilasciato, dal SUAP Consortile Fermano alla ditta C.I.M. di Ciaffoni e Cesari snc, il TITOLO Unico n. 147/2018 (prot. n. 4019 del 24/07/2018) ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2016 per la realizzazione di un ponte pedonale in legno in attraversamento alla strada provinciale n.38 Madonna dell'Ambro al km 0+270;

CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto Ponte Pedonale rappresenta un'opera strategica di importanza rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità in relazione all'attraversamento da parte dei pedoni nelle fasi emergenziali e pertanto è da considerarsi a servizio dell'area destinata area sosta, prima accoglienza, e rifugio in caso di necessità e calamità (Area Protezione Civile);

DATO ATTO che il ponte pedonale di attraversamento della S.P. n.38 a servizio dell'area di Protezione Civile è da considerarsi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sottoscritta tra le parti e approvata con D.C. n. 4 del 07/02/2020, quale struttura a disposizione del Comune di Montefortino a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Tuel n. 267/2000;

VISTI:

- il Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- la L.R. n. 34/1992;
- lo Statuto comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio tecnico manutentivo ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio contabile, come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con due astenuti (De Santis e Petrocchi) e sei voti favorevoli resi ed accertati in forma palese

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI AGGIORNARE** lo schema di convenzione con la ditta C.I.M. di Ciaffoni e Cesari snc con sede a Montefortino (FM) in via Tenna n.3 , P.Iva 01296440447 **al fine di includere nella stessa il ponte in legno quale struttura di importanza rilevante per la pubblica e privata incolumità in relazione all'attraversamento da parte dei pedoni nelle fasi emergenziali e pertanto da ritenersi a disposizione del Comune di Montefortino in caso di dichiarazione dello stato di emergenza** secondo quanto disposto all'art. 2 della convenzione stessa;
- 3) DI DARE MANDATO** al Responsabile del servizio tecnico manutentivo di predisporre tutti gli atti necessari di gestione conseguenti;

Inoltre con due astenuti (De Santis e Petrocchi) e sei voti favorevoli resi ed accertati in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Al termine il Sindaco saluta tutti i consiglieri e fa presente che probabilmente il consiglio, appena concluso, è stato l'ultimo consiglio comunale. Sono infatti previste per il 20 settembre le elezioni amministrative. Ricorda anche che durante il mandato sono state molte le emergenze a cui si è dovuto far fronte, dal terremoto, all'eccezionale nevicata, all'emergenza Covid che sicuramente è stata la più difficile di tutte. Va comunque dato atto che anche in una emergenza come quella del Covid, che non si ricorda a memoria d'uomo, i cittadini di Montefortino si sono comportati in modo egregio. A loro ed a tutti i consiglieri presenti va quindi un sincero e sentito ringraziamento.

Allegato A

Rep. n.

CONVENZIONE

FRA

1- Il Comune di Montefortino, rappresentato dal Sindaco – Domenico Ciaffaroni, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco della nominata Amministrazione, in seguito denominato “*Comune di Montefortino.*”

2- Il sig. Gallo Ciaffoni nato a Montefortino il 19.03.1956, residente a Montefortino in via Tenna n.2, in seguito denominato “*Società*”, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore della C.I.M. – di Ciaffoni e Cesari s.n.c. (P.IVA 01296440447)

PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI E STRUTTURA – SERVIZI DA DESTINARE AD EMERGENZE, AREA SOSTA, PRIMA ACCOGLIENZA E RIFUGIO IN CASO DI NECESSITA’ E CALAMITA’

I PRESENTI PREMETTONO:

- 1- che con deliberazione del C.C. n. 4 in data 07.02.2014 è stata aggiornata la convenzione con la Sig.ra Cesari Antonella, residente a Montefortino in località Tenna, 2 adeguandola all’iter di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “*Realizzazione di spazi e struttura-servizi da destinare a emergenze, area sosta, prima accoglienza e rifugio in caso di necessità e calamità (Area protezione civile)*”, in località Tenna, progetto approvato in variante allo strumento urbanistico secondo la procedura prevista dalla L.R. n.34/1992;
- 2- che la convenzione è stata sottoscritta per scrittura privata al Repertorio del Comune di Montefortino n.764 del del 20.02.2014, da sottoporre a registrazione fiscale in caso d’uso, a norma dell’art. 7 del D.d.p. 26 Aprile 1986, n.131 e dell’art. 1 della tabella allegata al decreto stesso;
- 3- che con domanda del 08.04.2014, pervenuta al prot. n.1400 dello stesso giorno, la Sig.ra Cesari Antonella, nata a Montefortino il 5.12.1960 e ivi residente in Via Tenna n. 2, chiede l’autorizzazione al subentro da parte della società CIM di Ciaffoni e Cesari snc, in tutti i rapporti giuridici nascenti dalla convenzione a suo tempo firmata;
- 4- con deliberazione del C.C. n. 18 del 23/05/2014 il Comune di Montefortino ha autorizzato la ditta CIM di Ciaffoni e Cesari snc a subentrare negli obblighi e nei diritti nascenti dalla convenzione firmata dalla Sig.ra Antonella Cesari con il Comune di Montefortino in data 20.02.2014
- 5- che con D.C. n. __ del 13/07/2020 si è provveduto ad introdurre alcune modifiche all’art. 2 della convenzione a suo tempo firmata, individuando la necessità di includere nella stessa il ponte pedonale in legno quale struttura di rilevante importanza per la pubblica e privata incolumità nelle fasi emergenziali

Quanto sopra premesso, i soggetti generalizzati in epigrafe, con la presente CONVENZIONE stabiliscono quanto segue.

Art. 1

Finalità

1-La presente convenzione ha lo scopo di realizzare degli spazi di emergenza, su aree di proprietà privata, per assistere e soccorrere la popolazione montefortinese, esclusivamente in caso di calamità naturali. Si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24.02.1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, il Sindaco è "Autorità comunale di protezione civile" e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale.

2-La società, d'altro canto utilizzerà l'area e le strutture ai fini turistici come camping e sosta camper in tutti i restanti periodi non previsti nel successivo art 2.

Art. 2

Obblighi del privato.

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e per le finalità previste dal precedente articolo 1, la società si obbliga a mettere a disposizione del Comune di Montefortino **entro 12 ore** - l'area di sua proprietà attrezzata con i relativi servizi, censita al Catasto del Comune di Montefortino Foglio di mappa n. 8 Particelle n. 431, 434 e 216 includendo altresì il ponte pedonale in legno al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nell'attraversamento dei pedoni durante le fasi emergenziali;

2. L'area in questione, avente per destinazione urbanistica secondo il vigente strumento urbanistico quale; "Zona S, impianti sportivi" , e nel PRG adottato come zona S.P.C. Spazi protezione Civile art. 31 delle NTA, sarà messa a disposizione del Comune di Montefortino anche per esercitazioni promosse dalla Protezione civile regionale, provinciale e comunale, fino ad un massimo di 3 (tre) giorni annui consecutivi, la cui decorrenza temporale coincide con la sottoscrizione della presente convenzione. Per lo svolgimento delle esercitazioni è necessaria una richiesta scritta da far pervenire al proprietario almeno 15 giorni prima della data prevista lo svolgimento di esse; le esercitazioni, tuttavia, non potranno tenersi nel mese di agosto di ogni anno. Eventuali deroghe al numero consentito saranno possibili solo con accordo delle parti.

La società, si obbliga, altresì, mettere a disposizione parte della struttura, strettamente necessaria, quale base di coordinamento per eventuali soccorsi in montagna in caso di incidenti.

Art. 3

Obblighi del Comune

Il Comune si impegna:

- 1) a restituire l'area nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, priva di danni e sgombra da tutti gli eventuali manufatti provvisori utilizzati per l'emergenza, entro la fine dell'emergenza stessa;
- 2) a pagare tutte le utenze, quindi i consumi per tutto il periodo che usufruisce dell'area stessa compresi gli oneri per eventuali aumenti di potenza di elettricità;
- 3) a compensare integralmente quanto dovuto dal privato che costruisce l'opera per pagamento di tutti gli oneri di costruzione spettanti al Comune e di tutte le tasse e le imposte comunali che negli anni graverebbero sull'opera stessa con le obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti del Comune con la presente convenzione;
- 4) a consentire al privato di vendere, affittare o cedere in comodato mantenendo gli stessi obblighi e diritti nei confronti del Comune.

Art. 4
Tempistica

La società si impegna ad eseguire le opere indicate negli elaborati di progetto nel termine di 18 mesi, dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni. Sono fatti salvi imprevisti per cause di forza maggiore debitamente giustificate e documentate.

Art. 5
Durata

La presente convenzione ha durata indeterminata, fatti salvi i casi di recesso per mutuo consenso del Comune di Montefortino e del soggetto convenzionato.

Art. 6
Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, che non sia bonariamente definita tra le parti, sarà devoluta all'organo competente previsto dalla normativa vigente.

Art. 7
Sottoscrizione e registrazione

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti come appresso; la stessa, una volta perfezionata la procedura di formazione, sarà esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al Decreto stesso.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13-07-2020

ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica

Montefortino, 13-07-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO -CONTABILE

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità contabile

Montefortino, 13-07-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 13-07-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. TO DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMASTRA SERAFINA

IL PRESIDENTE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

Li 19-08-2020

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 19-08-2020 per rimanervi fino al 03-09-2020 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Montefortino, 19-08-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sciamanna Paola

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-08-2020;
[] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19-08-20 al 03-09-20, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/8/2000 n.267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n.267).

Montefortino, 13.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMASTRA SERAFINA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 19-08-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola